

CONVENZIONE

tra

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

per l'erogazione di prestazioni di medicina generale a studenti e studentesse fuori sede iscritti ai corsi di studio dell'Università di Trento che non abbiano effettuato una scelta medica in provincia di Trento

CONVENZIONE

per l'erogazione di prestazioni di medicina generale a studenti e studentesse fuori sede iscritti ai corsi di studio dell'Università di Trento che non abbiano effettuato una scelta medica in provincia di Trento.

TRA

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS), ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 con sede legale in Trento, Via Degasperi n. 79, codice fiscale 01429410226, rappresentata dal dott. Antonio Ferro, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) con sede in Trento, via Calepina, 14, codice fiscale 00340520220, rappresentata dal dott. Alex Pellacani che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore.

Di seguito anche denominate congiuntamente "le Parti"

Premesso:

- che l'art. 7 del D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." prevede che: "*Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza*";
- che l'art. 53 ter della L.P. 23 luglio 2010, n. 16 e s.m.i., introdotto dall'art. 44 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 prevede che: "*L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, d'intesa con l'Università degli Studi di Trento, garantisce agli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati dall'ateneo trentino e non residenti in provincia di Trento, servizi di medicina generale anche con le modalità di cui all'articolo 44, comma 7*";
- quanto disposto dall'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in vigore dal 4 aprile 2024;

Constatato:

- che studenti e studentesse iscritti ai corsi di studio dell'Università di Trento e domiciliati nella Provincia di Trento per seguire i suddetti corsi di studio, raramente si avvalgono della possibilità di scelta a tempo determinato del medico del ruolo unico di assistenza primaria, così come previsto dall'art. 39 dell'ACN vigente;

Precisato:

- che oggetto della presente convenzione sono esclusivamente le modalità di erogazione e retribuzione delle visite occasionali previste all'art. 46 dell'ACN vigente erogate dai medici del ruolo unico di assistenza primaria;
- che le parti, rendendo più agevole e meno oneroso il ricorso ai medici del ruolo unico di assistenza primaria, intendono perseguire una più adeguata risposta alla domanda di assistenza sanitaria, che al momento rischia di trovare soddisfazione con accessi impropri al pronto soccorso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Beneficiari

1. Sono beneficiari della presente Convenzione studenti e studentesse fuori sede iscritti ai corsi di studio dell'Università di Trento che non abbiano effettuato una scelta medica in provincia di Trento ai sensi dell'art. 39 dell'ACN vigente.
2. Il riconoscimento dei beneficiari da parte del medico avverrà prima di effettuare la visita con esibizione del profilo studente via "Student e-card" dematerializzata su UniTrento App.

ART. 2 - Impegni di APSS

APSS si impegna a:

- a) fornire l'elenco, periodicamente aggiornato, dei medici del ruolo unico di assistenza primaria che si rendono disponibili ad eseguire le visite richieste senza immediato corrispettivo a carico dei beneficiari di cui all'art.1;
- b) assicurare il rimborso presso gli Uffici Prestazioni territorialmente competenti, qualora il beneficiario di cui all'art.1 si sia rivolto ad un medico del ruolo unico di assistenza primaria non presente nell'elenco di cui alla lettera precedente;
- c) fornire periodicamente (a cadenza semestrale) a UniTrento i dati di monitoraggio delle visite erogate da parte dei medici del ruolo unico di assistenza primaria di cui alla lettera a) del presente articolo ai beneficiari di cui all'art. 1.

ART. 3 – Impegni di UniTrento

UniTrento si impegna a:

- a) provvedere, attraverso l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei, a dare la massima pubblicità ai contenuti della presente Convenzione, in particolare divulgando l'elenco dei medici di cui all'art. 2 lett. a);
- b) fornire le attestazioni ai beneficiari di cui all'art.1 interessati a fruire del servizio, predisposte nel formato allegato alla presente Convenzione;
- c) informare i beneficiari di cui all'art.1 della necessità di presentare l'attestazione compilata in modo chiaro e completo ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per poter accedere ai servizi da loro resi.

ART. 4 – Erogazione delle visite

1. I medici del ruolo unico di assistenza primaria che si sono impegnati ad erogare le visite con oneri a carico dell'APSS, in occasione della visita, previa verifica dell'identità dei beneficiari,

ritireranno le attestazioni debitamente compilate e le inoltreranno ad APSS per ottenere il relativo pagamento.

2. I medici del ruolo unico di assistenza primaria che richiederanno il pagamento diretto per la visita effettuata, rilasceranno ai beneficiari una ricevuta fiscale, con la quale gli stessi potranno richiedere il rimborso agli Uffici Prestazioni competenti.

ART. 5 – Tariffe omnicomprenditive

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 46 dell'ACN vigente per le visite effettuate ai sensi della presente Convenzione, l'APSS corrisponderà ai medici del ruolo unico di assistenza primaria, che opereranno per assicurare la prestazione senza pagamento da parte dei beneficiari, dietro presentazione delle attestazioni di cui all'art. precedente, le seguenti tariffe omnicomprenditive:
 - a) visita ambulatoriale € 20,00 (venti/00);
 - b) visita domiciliare € 35,00 (trentacinque/00);
2. UniTrento resta estranea a eventuali controversie sui compensi che dovessero sorgere tra medici del ruolo unico di assistenza primaria e APSS.

ART. 6 – Durata, validità e rinnovo

1. La presente Convenzione ha validità triennale e precisamente dal 01/01/2025 al 31/12/2027.
2. È possibile procedere al rinnovo della presente Convenzione mediante scambio di note tra le Parti. In quella sede si definirà la durata del rinnovo.
3. Entrambe le parti si riservano il diritto di cessare la Convenzione previa comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 3 mesi
4. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università di Trento giusta autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23.12.2014 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trento. Agli effetti fiscali le Parti contraenti dichiarano che trattandosi di scritture private non autenticate, la presente Convenzione è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

ART.7 Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

**AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI**

Il Direttore Generale
dott. Antonio Ferro

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRENTO**

Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani